

Codice A18170

D.D. 28 gennaio 2015, n. 195

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Prato Nevoso Ski S.p.A. - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto: "Ampliamento e regolarizzazione delle piste da sci denominate Seirasso e Artesinera - realizzazione di innevamento programmato" - Comune di Frabosa Sottana (CN)

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza inoltrata dallo Sportello Unico delle attività produttive del G.A.L. Mongioie a nome della società Prato Nevoso Ski S.p.A., ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45, pervenuta in data 09.01.2015, prot. n. 677/A18170 c/o la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori di "Ampliamento e regolarizzazione delle piste da sci denominate Seirasso e Artesinera – realizzazione di innevamento programmato" in Comune di Frabosa Sottana (CN);

PRESO ATTO dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 3904/A18130 del 23.01.2015;

CONSIDERATO che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Società Prato Nevoso Ski S.p.A. - P. I.V.A. 02226150049 - con sede in Loc. Prato Nevoso, Via Corona Boreale, 1 - 12083 - Frabosa Sottana (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di "Ampliamento e regolarizzazione delle piste da sci denominate Seirasso e Artesinera –

realizzazione di innevamento programmato” in località Caudano sulle superfici di cui al foglio n. 29 mappali n. 239 e 770 del Catasto del Comune di Frabosa Sottana (CN), di area complessiva pari a 29.894 m² interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di bosco, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all’istanza, che si conserva agli atti. L’autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto, evitando assolutamente che la riprofilatura delle scarpate mediante operazioni di riporto possa interferire con il reticolo idrografico riducendo le sezioni dei corsi d’acqua limitrofi ai tracciati, né creare situazioni di potenziale apporto solido al deflusso idrico;
2. lungo tutto lo sviluppo del tratto di pista allargato e regolarizzato dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio per la raccolta e l’allontanamento delle acque superficiali e di fusione del manto nevoso, consistente in cunette trasversali in terra rivestite con georete e inerbite mediante idrosemina, al fine di evitare l’insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato che possano coinvolgere la pista stessa e le scarpate ai margini delle piste;
3. tutte le operazioni di scotico, di accantonamento e di conservazione dell’orizzonte organico dovranno essere eseguite prima delle operazioni di scavo sui singoli tratti, al fine di ottimizzare le operazioni di ripristino;
4. gli scavi per la posa delle tubazioni dovranno essere realizzati per tratti di lunghezza non superiore a 50 m e rinterrati prima dell’esecuzione del tratto successivo, in modo da assicurare la chiusura delle sezioni entro breve tempo dalla loro apertura;
5. i blocchi rocciosi eventualmente derivanti dallo scavo per la posa delle tubazioni dovranno essere disposti in prossimità dello scavo e successivamente ritombati per evitare il rotolamento a valle;
6. i lavori dovranno essere organizzati in modo da evitare che su tratti di tubazione disposti nella direzione della massima pendenza si trovino scavi aperti dopo il 31 ottobre dell’anno di realizzazione dei lavori stessi;
7. nel ripristino degli scavi in trincea posizionati lungo tratti di piste esistenti dovrà essere prevista la realizzazione o la manutenzione, ove esistente, della cunetta laterale ai piedi della scarpata di monte;
8. le operazioni di scavo dovranno essere effettuate con l’adozione, da parte della Direzione Lavori, di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la stabilità dei fronti di scavo, anche nel breve termine, secondo le disposizioni previste dalle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
9. le operazioni di consolidamento, eventualmente potenziate tramite posa di reti di juta, e l’inerbimento delle scarpate, le cui superfici andranno raccordate in modo armonico con l’intorno indisturbato, dovranno essere eseguite su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare una copertura vegetale, sulle aree interferite, efficace e in grado di mitigare gli effetti dell’erosione superficiale del suolo; tali operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente secondo le indicazioni fornite dalla relazione di progetto delle opere di recupero e di rimboschimento, avendo cura di ripetere le operazioni fino alla completa copertura vegetale delle superfici interessate dai lavori;
10. il mutato assetto della pista Artesinera dovrà comportare un aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Valanghe da parte del soggetto gestore del comprensorio, alla luce della nuova configurazione del tracciato sciistico, sottoponendo ad attenta valutazione le condizioni locali di ogni tratto potenzialmente esposto a distacchi e scorrimenti di masse nevose, anche di limitata entità. Pertanto, dal momento che seppur in porzioni molto localizzate del versante, la nuova pista attraversa pendii che potenzialmente possono dare luogo a distacchi di masse nevose in condizioni meteo-nivologiche particolarmente critiche, essa andrà gestita attivamente con eventuale chiusura della stessa se le condizioni non garantissero l’assoluta sicurezza per i fruitori;

11. la data di inizio e quella di fine lavori dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed autorizzato.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione deve costituire, prima dell'inizio dei lavori, un deposito cauzionale, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 5.979,00.

Il versamento può essere effettuato:

- tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – Torino;
- direttamente c/o la Tesoreria della Regione Piemonte – Via Garibaldi, 2 – Torino
- mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino” Cod. IBAN: IT78F 0760101 000000010364107 indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della legge: L.r. 45/89;
- mediante bonifico bancario sul c/c n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte” - Cod. IBAN: IT94V 02008 01044 000040777516 indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della legge: L.r. 45/89;

Copia dell'attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Foreste, Via Guasco, 1 – 15121 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione Piemonte e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini